

**COMUNE DI STAZZANO**

(Provincia di Alessandria)

***REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE***

*Approvato con*

***Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07.05.2005***

**CAPO PRIMO**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1**

***Oggetto del regolamento***

Il Comune di Stazzano nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti ai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, Leggen. 112/98, Legge Regionale 44/2000 assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile
- b) una unità di Crisi Comunale
- c) un Centro Operativo Comunale

**Art. 2**

***Scopo del presente regolamento***

scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in casodi eventi calamitosi e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

**CAPO SECONDO**

**COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 3**

***Comitato Comunale di Protezione Civile***

Così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente per oggetto “Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile – Nomina delle persone competenti”, Il Comitato comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto almeno da:

1. Sindaco o suo rappresentante , che lo presiede
2. Consigliere delegato per la Protezione Civile

3. Asssore ai lavori pubblici
4. persone competenti in materia di protezione civile, individuate dal Sindaco o suo rappresentante.

#### *Art. 4*

#### ***Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile***

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

1. I Comitati di Protezione Civile garantiscono a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specifiche agli articoli 6,7,8 e 9 della l.r. 7/2003.
2. A tal fine i Comitati di Protezione Civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
3. I Comitati di Protezione Civile assicurano l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
4. I Comitati di Protezione Civile durano in carica rispettivamente fino alla scadenza del Consiglio Comunale, in relazione alla tipologia di aggregazione, provinciale, regionale ed operano fino alla nomina del nuovo Comitato.

#### *Art. 5*

#### ***Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile***

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o da suo delegato ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

#### *Art. 6*

#### ***Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile***

Le attività del Comitato Comunale si articoleranno come segue:

#### **1^ Fase – Preparazione al rischio**

- 1.1 Previsione
- 1.2 Prevenzione
- 1.3 Preparazione all'emergenza
- 1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento
- 1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

## **2^ Fase – Il preallarme o la preemergenza**

- 2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose
- 2.2 Sopralluoghi e ricognizioni
- 2.3 Contatti con il Centro Operativo Misto (C.O.M.)

## **3^ Fase – Allarme o emergenza**

- 3.1 Convocazione d'urgenza del C.C.P.C.
- 3.2 Avvisi alla popolazione

## **4^ Fase – Intervento**

- 4.1 Acquisizione dati e notizie
- 4.2 Valutazione del fenomeno
- 4.4 Valutazione delle misure di soccorso e di assistenza
- 4.3 Riduzione dei disagi alla popolazione
- 4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza

### *Art. 7*

#### *Attribuzioni competenze del Comitato Comunale di Protezione Civile*

Le competenze del Comitato Comunale di Protezione Civile sono attribuite a:

- Sindaco
- Consigliere delegato per la Protezione Civile
- Assessore ai lavori pubblici

Le competenze sono così ripartite:

### **SINDACO**

#### **1^ Fase:**

- 1.1 Previsione
- 1.2 Prevenzione

#### **3^ Fase:**

- 3.1 Convocazione d'urgenza del C.C.P.C.
- 3.2 Avvisi alla popolazione

#### **4^ Fase:**

- 4.2 Valutazione del fenomeno
- 4.3 Adozione delle misure di soccorso e assistenza
- 4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione
- 4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza

## **CONSIGLIERE DELEGATO**

### **1^ Fase:**

1.3 Preparazione all'emergenza

1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento

### **2^ Fase:**

2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose

2.2 Sopralluoghi e ricognizioni

2.3 Contatti con il Centro Operativo Misto (C.O.M.)

### **4^ Fase:**

4.1 Acquisizione dati e notizie

4.2 Valutazione del fenomeno

## **ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI**

### **1^ Fase:**

1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

### **4^ Fase:**

4.2 Valutazione del fenomeno

## ***CAPO TERZO***

### **UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE**

#### ***Art. 8***

#### ***Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile***

Il Comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di Crisi Comunale.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di Protezione Civile si avvale dell' Unità di Crisi Comunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

L'Unità di Crisi Comunale è composta almeno:

a) dal Sindaco o suo delegato

b) dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti.

#### ***ART. 9***

#### ***Costituzione del servizio di pronta reperibilità comunale***

Il servizio di pronta reperibilità comunale è predisposto dall'Assessore al Personale congiuntamente all'ufficio competente.

**CAPO QUARTO**  
**ART. 10**  
**CENTRI OPERATIVI COMUNALI C.O.C.**

Il C.O.C. è istituito con apposito decreto del Sindaco; è un organismo che viene attivato dallo stesso Sindaco al profilarsi di situazioni di emergenza.

È costituito da:

- coloro che fanno parte dell'Unità di Crisi
- altri soggetti designati dal Sindaco.

Il C.O.C. deve essere ubicato in una struttura possibilmente antisismica realizzata secondo la normativa vigente ed in aree di facile accesso.

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura, in linea generale secondo nove funzioni di supporto:

- 1) Tecnica di pianificazione**
- 2) Sanità, Assistenza sociale e veterinaria**
- 3) Volontariato**
- 4) Materiali e mezzi**
- 5) Servizi essenziali e attività scolastica**
- 6) Censimento danni a persone e cose**
- 7) strutture operative locali**
- 8) Telecomunicazioni**
- 9) Assistenza alla popolazione**

**CAPO QUINTO**  
**CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.**

**ART. 11**  
***Struttura C.O.M.***

I Centri Operativi Misti operano in via ordinaria con personale di supporto messo a disposizione dai Comuni che, nelle fasi di allertamento e di allarme, potrà essere integrato in relazione alle necessità, da ulteriori funzionari appartenenti ad Enti/Amministrazione pubbliche o private.

Ciascun Centro Operativo Misto sarà di norma composto da:

- Sindaco del Comune sede di C.O.M. o suo delegato che lo presiede
- Funzionario della Provincia di Alessandria, Coordinatore
- Funzionario della Prefettura
- Sindaci dei Comuni appartenenti al C.O.M. o loro delegati
- Funzionario dei Vigili del Fuoco
- Rappresentante della Croce Rossa Italiana
- Ufficiale o Sottoufficiale dei Carabinieri e/o Polizia di Stato
- Funzionario del Magistrato per il Po e/o Funzionario del servizio Opere Pubbliche Difesa Suolo

- Rappresentante S.S.R. - 118
- Responsabile Ufficio Tecnico del Comune sede di C.O.M.
- Responsabile Polizia Municipale sede di C.O.M.
- Rappresentante delle Associazioni di volontariato operanti presso il C.O.M.
- Rappresentanti Enti dei Servizi tecnici essenziali
- Rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali
- Funzionario degli Enti/Organizzazioni interessate in base al tipo di rischio.

I Centri Operativi Misti svolgono i seguenti compiti:

1. Fornire tempestive informazioni all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e, se attivato, al Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), dislocato sul territorio personale dei Comuni e/o personale volontario, utilizzando anche le Associazioni di volontariato di Protezione Civile presenti nel territorio con le quali possono essere stipulate apposite convenzioni.  
A tale scopo dovranno essere presidiati, nei vari assetti dell'allertamento e dell'allarme secondo le necessità, tutti i ponti e le zone ritenute più pericolose per la sicurezza degli abitanti.
2. Fornire informazioni su modelli prestabiliti e con procedure concordate.
3. Adeguare e verificare anche con esercitazioni i propri moduli operativi con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione ed alle pianificazioni comunali di emergenza.
4. Ricevere le disposizioni dal Servizio Provinciale di Protezione Civile e -se attivato- dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e smistarle rapidamente ai Comuni di competenza ed al personale operante nei punti di vigilanza o nel teatro delle operazioni di soccorso. Coordinare le attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
5. Adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi nell'ambito territoriale di competenza "C.O.M."(art. 72 L.R. 44/00 lettera b)(art. 72 L.R. 44/00 lettera d)(art. 72 L.R. 44/00 lettera f).

Le funzioni del C.O.M. sono 14:

1. Tecnica E di pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
3. Mass-media e informazione
4. Volontariato
5. Materiali e mezzi
6. Trasporto, circolazione e viabilità
7. Telecomunicazioni
8. Servizi essenziali
9. Censimento danni a persone e cose
10. Strutture operative s.a.r.
11. Enti Locali
12. Materiali pericolosi

- 13. Materiali pericolosi
- 14. Coordinamento centri operativi

**ART. 12**  
**Organizzazione della sala operativa**

La sala operativa C.O.C. è predisposta in apposito ufficio comunale, organizzata e coordinata dal Sindaco o suo delegato.

**Art.13**  
**Volontariato**

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

**Art.14**  
**Esercitazioni**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

**CAPO SESTO**  
**EVENTI CALAMITOSI**

**Art.15**  
**Eventi calamitosi – elencazione esemplificativa**

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) Rischio idrogeologico
- b) Rischio industriale e tecnologico
- c) Incidenti a vie e sistemi di trasporto
- d) Rischio nucleare
- e) Rischio sismico
- f) Incendi boschivi
- g) Rischio sanitario e veterinario
- h) Rischio terroristico
- i) Rischio meteorologico
- j) Rischio ambientale

**Art.16**  
**Eventi calamitosi – Adempimenti**

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi, avvisando la popolazione e azionando appropriato sistema di allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di Crisi Comunale così come previsto dall'art. 8
- b) informa il Presidente della A.S.L. ed A.R.P.A. Per gli eventuali interventi di loro competenza
- c) dispone l'attivazione della sala Operativa di cui al precedente art. 11
- d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del comune, chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia.

**Art.17**  
**Inventario e custodia dei materiali**

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla Struttura Comunale Permanente di Protezione civile sono utilizzati dalla Squadra Esterna Comunale per le attività di propria competenza, inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale di detta squadra, che avrà cura della sua manutenzione e ne curerà sempre la piena efficienza.

I materiali e i mezzi verranno custoditi negli appositi magazzini all'uopo reperiti dall'Amministrazione Comunale.

**Art.18**  
**Piano Comunale**

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi.

Tale piano sarà annesso al presente regolamento e di esso dovrà prendere cognizione il Comitato comunale di cui al precedente art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al pianoi succitato, da effettuarsi a cura dei Sevizi Tecnici Comunali ogni 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale.

**CAPO SETTIMO**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.19**  
***Pubblicità del regolamento***

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala Operativa di cui al precedente art. 11.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso forme più opportune.

**Art.20**  
***Notifica del Regolamento***

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia di Alessandria, quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Alessandria.

**Art. 21**  
***Leggi ed atti regolamentari***

Per quanto non è espressamente previsto nel seguente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n. 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge regionale 7/2003.

**Art. 22**  
***Entrata in vigore del presente regolamento***

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo ed esperite le procedure previste dallo statuto Comunale.

## INDICE

### CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
- Art. 2 Scopo del Presente Regolamento**

### CAPO II – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 3 Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 4 Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 5 Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 6 Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile**
- Art. 7 Attribuzioni competenze**

### CAPO III – UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 8 Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile**
- Art. 9 Costituzione del servizio di pronta reperibilità comunale**

### CAPO IV – CENTRI OPERATIVI COMUNALI C.O.C.

- Art. 10 Struttura C.O.C.**

### CAPO V – CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.

- Art. 11 Struttura C.O.M.**
- Art. 12 Organizzazione della sala operativa**
- Art. 13 Volontariato**
- Art. 14 Esercitazioni**

### CAPO VI – EVENTI CALAMITOSI

- Art. 15 Eventi calamitosi – elencazione esemplificata**
- Art. 16 Eventi calamitosi - adempimenti**
- Art. 17 Inventario e custodia dei materiali**
- Art. 18 Piano Comunale**

### CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 Pubblicità del regolamento**
- Art. 20 Notificazione del regolamento**
- Art. 21 Leggi ed atti regolamentari**
- Art. 22 entrata in vigore del presente regolamento**